

GIURISDIZIONE CONCURSUALE

I compensi dei curatori fallimentari

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

Nel numero 136 del giornale (Luglio/Agosto 2000) è stato pubblicato un commento con dati statistici dei fallimenti in Italia, fino al 1998 (fonte ISTAT). Vale la pena di approfondirne l'aspetto economico, per i curatori. Sono significativi i dati, arrotondati, di una procedura media, per il 1998 (gli anni precedenti sostanzialmente confermano questi dati):

Attivo medio	200 milioni
Passivo medio	1.100 milioni
Durata media della procedura	6 anni
Spese per procedura (escluso compenso curatore)	30 milioni
Compenso medio per il curatore	12 milioni

Questo, su un totale di **11 mila procedure** concorsuali chiuse.

L'analisi, strettamente statistica, è questa:

il curatore medio ha lavorato mediamente 6 anni per ricevere un compenso di 12 milioni (2 milioni l'anno), e ha pagato spese di procedura, per lo più ai legali, per 30 milioni a procedura (5 milioni l'anno). Quindi, una attività lavorativa di 6 anni, tramutatasi in un incasso medio, per la procedura, di 200 milioni. Oltre agli incassi, il curatore ha necessariamente svolto tutta una serie di formalità e di adempimenti, ha sicuramente iniziato azioni legali di diversa tipologia. Tutto questo per 12 milioni, mediamente. Al di là di tutto, è proprio il caso di dirlo: è anche questione di soldi.

La tariffa odierna per i curatori fallimentari, assai rozza, è prevista da un Decreto Ministeriale che, come tutti i Decreti Ministeriali, non vincola il Giudice. Questo Decreto Ministeriale prevede dei minimi e dei massimi; per importi di incassi della procedura che superino il miliardo, potrebbe anche essere, in linea del tutto teorica, un compenso di zero, essendo inopinatamente previsto un compenso fino a e non da..... a.....

Ad ogni buon conto, il compenso massimo, superati i 3 miliardi di attivo, è dello 0,90%. Quindi, al massimo, 9 milioni ogni miliardo incassato. E non si venga a dire che è tanto. Tutti noi sappiamo, se non altro per propria esperienza professionale, quanto sia difficile incassare nelle procedure fallimentari. E incassare 1 miliardo non è mai cosa semplice; se poi deriva da cause intraprese dalla procedura, è il frutto del lavoro di più anni, di molte udienze, di una attività minuziosa, lunga e precisa.

Una nuova tariffa, una tariffa che si possa ritenere equa, innanzitutto non dovrebbe essere prevista da un semplice D.M., quanto piuttosto da un provvedimento legislativo, e dovrebbe essere molto più analitica, prevedere compensi differenti per le varie attività.

I Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri hanno proposto, ancora nel 1997, una revisione della tariffa, revisione però basata sempre sugli stessi criteri, oramai vecchi e superati. La tariffa pare in dirittura d'arrivo; prevede piccoli ritocchi alle aliquote, per l'attivo, e il riferimento, per il passivo, agli importi richiesti, non solo agli ammessi.


La struttura della tariffa dovrebbe invece essere diversificata, a seconda delle fonti dell'attivo realizzato, con percentuali comunque diverse in funzione delle diverse attività svolte. Adottare una percentuale unica è indubbiamente cosa rozza e per nulla gratificante, ai fini dell'analisi dell'operatività svolta. Ciò al di là della discrezionalità che comunque il giudice ha nella scelta delle aliquote applicabili. Cerchiamo di dare una possibile indicazione.

L'attivo realizzato potrebbe essere ripartito nelle seguenti modalità:

- cessione di beni mobili;
- cessione di beni immobili;
- incasso di crediti;
- transazioni;
- revocatorie;
- azioni di responsabilità,

e per ogni categoria di attività prevedere una percentuale diversificata di compenso.

Potrebbe infine essere riconosciuto anche un compenso in %, a scaglioni, su ogni causa iniziata, ovviamente con l'autorizzazione del Giudice Fallimentare, al di là dell'importo poi incassato. Se il giudice autorizza, è difficile che si tratti di cause promosse senza la dovuta cautela.



Dovrebbe poi essere prevista la corresponsione di acconti ad ogni riparto. Una cosa è certa: l'attività di curatore fallimentare è una attività di servizio molto delicata, attività che necessita di caratteristiche professionali-operative che, come è stato dimostrato dalla pratica, sono tipiche dei dottori commercialisti e dei ragionieri. E' vero

altresì che questa attività comporta molte responsabilità, scelte difficili, presuppone la conoscenza di un numero elevatissimo di norme, in tutti i settori. E per questo i dottori commercialisti sono sempre più numerosi, tra i curatori fallimentari, in questo campo ormai abbandonato quasi del tutto da parte degli avvocati, fino a 30/40 anni fa esclusivisti delle procedure fallimentari.

Ma proprio perché l'attività è complessa, proprio perché chi la svolge lo fa bene, necessariamente, è anche giusto che il compenso sia adeguato. Ove non lo fosse, appare difficile conciliare tutte le prerogative sopra indicate. E in questa ottica abbiamo bisogno di una tariffa più razionale, assolutamente più razionale. A questo punto non ci resta che confidare che con la riforma del diritto fallimentare, ne consegua una tariffa più consona; l'impegno futuro sarà decisamente maggiore per tutti i professionisti che seguono le procedure, e la tariffa dovrà necessariamente tenerne conto.

Nel frattempo, c'è poco da fare, se non farci promotori di una prossima tariffa giusta ed equa, legata all'attività svolta. E questa volta, chiediamo che sia una legge a determinarla, come accade già per qualche altra categoria professionale.

E per attività simili...

Può risultare interessante analizzare altre tariffe determinate per attività in parte simili a quelle del curatore fallimentare:

1) EFIM (D.M. Tesoro 2 Febbraio 1995 - G.U. 14/2/1995)

Compenso non superiore a Lire 120 milioni annui, aumentabili fino ad un massimo del 50% in presenza di esercizio provvisorio. Nel caso di interruzione delle mansioni, compenso ragguagliato a mesi.

Nel caso di Comitato di liquidatori, al massimo 240 milioni in totale.

2) D.M. Lavoro 23 febbraio 2001

(Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti del comitato di sorveglianza)

Compenso sull'attivo

15%	fino a 100 milioni di attivo
10%	da 100 a 500 milioni
5%	da 500 milioni a 1 miliardo
2%	da 1 a 3 miliardi
1%	da 3 a 10 miliardi
0,80% (fisso!)	oltre 10 miliardi

sul passivo

0,50%	fino a 200 milioni
0,30%	da 200 a 500 milioni
0,20%	sopra i 500 milioni

Nel caso di comitato di commissari, compenso moltiplicato per 2 e diviso per 3. 4% di rimborso spese + trattamento di minima

Acconti: ai riparti; non più del 70% del compenso spettante sull'attivo. Dopo il deposito dello stato passivo, acconto sul passivo fino al 50%. Il compenso è decurtabile in presenza di attività scadute.

Compenso minimo: 3 milioni.